



COMUNE DI CERZETO

(Provincia di Cosenza)

Tel. Fax 0984 523878 – 523914
Pec: comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

Prot. 5904

ORDINANZA N. 190/2021

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). DISPOSIZIONE DI QUARANTENA OBBLIGATORIA

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA;

RICHIAMATO, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale *“I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza”*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 73/2020 – Allegati 1 e 2;

VISTA la comunicazione dell'A.S.P. Cosenza – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria con prot. N. 5902 del 02.12.2021 mediante la quale si comunica di avviare la disposizione di **“quarantena di isolamento obbligatoria” per omissis e omissis**;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

PRESO ATTO che nella medesima comunicazione prescrive per i motivi di cui sopra, la misura della quarantena obbligatoria **dal 30.11.2021 fino a nuova comunicazione**;

CHE da tale comunicazione si evidenzia che la suddetta persona è posta in quarantena con vigilanza attiva sul territorio comunale;

RAVVISATA l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e

proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTE le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

VISTO il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

CHE omissis e omissis siano sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria, presso la propria residenza/domicilio in via xxxxxxxx, n. xxx, xxxxxxxx **dal 30.11.2021 fino a nuova comunicazione**, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della ASL Calabria – Provincia di Cosenza;

CHE i rifiuti prodotti dal signore interessato dalla presente ordinanza, non devono essere differenziati, vanno chiusi con due sacchetti resistenti ed il loro ritiro sarà effettuato nella giornata relativa all'indifferenziato. Gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti.

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza al **soggetto destinatario del provvedimento** e:

- **Alla Polizia Municipale**
 - **alla ASP Calabria – Provincia di Cosenza**
 - **al Comando Stazione Carabinieri Mongrassano**
- ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.**

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza al soggetto destinatario del presente provvedimento.
- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Sede Municipale, 02.12.2021

